



“Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza”

Approvato con Delibera del C.S. n. 13 del 29/03/2024,  
Modificato con Delibera del C.S. n. 23 del 17/07/2024.  
Ultima modifica con Delibera del C.d.A n. 5 del 29 gennaio 2025.



## **Indice dei contenuti**

### **CAPO I - Disposizioni generali**

**Articolo 1- Oggetto**

**Articolo 2 – Ambiti di intervento**

### **CAPO II – PATROCINI GRATUITI**

**Articolo 3 – Soggetti destinatari**

**Articolo 4 - Disposizioni generali**

**Articolo 5 – Iniziative ammesse a patrocinio**

**Articolo 6 - Iniziative non ammesse a patrocinio**

**Articolo 7 - Modalità di richiesta del patrocinio**

**Articolo 7 bis – Esame delle domande**

### **CAPO III - CONTRIBUTI**

**Articolo 8 – Contributi concessi previo avviso**

**Articolo 9 – Contributi straordinari**

**Articolo 10 – Iniziative e soggetti esclusi dal contributo**

**Articolo 11 – Entità dei contributi**

**Articolo 12 – Spese ammissibili**

**Articolo 13 – Spese non ammissibili**

**Articolo 14 – Termini di svolgimento dell’iniziativa**

**Articolo 15 – Rendicontazione ed erogazione del contributo**

**Articolo 16 – Decadenza e rinuncia**

### **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 17 – Uso del logo**

**Articolo 18 – Controlli**

**Articolo 19 – Pubblicità, trasparenza, trattamento dati personali**

**Articolo 20 – Dotazione finanziaria**

**Articolo 21 – Entrata in vigore**

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, e in applicazione della Legge regionale 27 luglio 2018, n. 6, i criteri e le modalità per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell'Ente DiSCo.

### Art. 2 (Ambiti di intervento)

1. I patrocini gratuiti e i contributi dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza possono essere concessi per iniziative da realizzare, *rientranti nell'ambito degli interventi, servizi e prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) della Legge n.6/2018, anche per i soggetti destinatari di cui all'articolo 3, lettera e) della stessa Legge, come di seguito integralmente riportati:*

8. *agevolazioni finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità nazionale ed internazionale degli studenti;*

9. *azioni mirate all'orientamento al lavoro, in coordinamento con tutte le istituzioni preposte;*

10. *supporto alle attività, culturali, turistiche, ricreative e sportive e ai servizi didattico-formativi delle università, delle associazioni studentesche, culturali, di volontariato e delle altre istituzioni, anche con riferimento alla partecipazione e presenza di studenti stranieri;*

11. *servizi per le locazioni immobiliari, da attivare anche mediante convenzioni con i comuni sedi dell'università o dell'istituzione di riferimento e comuni limitrofi, nonché con le associazioni dei proprietari e degli inquilini ovvero con enti pubblici o privati senza fini di lucro che garantiscano condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati dall'Ente;*

12. *servizi di facilitazione in partenza (outgoing) rivolti agli studenti universitari della Regione che intendono svolgere attività di formazione all'estero;*

13. *servizi di accoglienza (incoming) rivolti agli studenti stranieri che intendono svolgere attività di formazione nelle università e negli istituti di alta formazione della Regione, pure durante il periodo estivo, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni studentesche presenti negli atenei;*

14. *misure di sostegno all'utilizzo dei servizi di trasporto finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità degli studenti;*

15. *orientamento attivo all'accesso degli studenti, in particolare quelli fuori sede, ai servizi forniti dal sistema sanitario regionale, all'utilizzo dei consultori, degli sportelli di medicina preventiva e assistenza psicologica, così come previsto dal d.lgs. 68/2012;*

16. *progetti di contrasto al bullismo, al cyberbullismo, al razzismo e ad ogni forma di discriminazione in attuazione della legge n. 70 del 17 maggio 2024;*

17. *fornitura di ausili, servizi e supporti specialistici in particolare per studenti svantaggiati e in condizioni di disabilità;*

18. *supporto per l'inserimento lavorativo, in particolare agli studenti disabili;*

19. *sostegno agli strumenti di conciliazione della genitorialità;*

20. *informazione ed orientamento sui percorsi di formazione promossi in collaborazione con le altre istituzioni nonché con gli altri enti pubblici competenti in materia;*

21. *sostegno diretto e/o indiretto alle attività di socialità, mutuo sostegno, orientamento e Tutorato promosse e autogestite da studenti e cittadini in formazione;*

22. *servizi editoriali e librari consistenti nella produzione e diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento o sussidio destinato ad uso universitario, favoriti dalla Regione in collaborazione con gli atenei, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia di diritto d'autore;*
23. *individuazione di luoghi di facile fruizione da destinare alle attività culturali promosse, in sinergia con istituzioni comunali, scuole e università, dalle associazioni studentesche;*
24. *pianificazione di interventi volti alla realizzazione di piccoli impianti sportivi all'interno degli studentati dell'Ente;*
25. *servizi di connettività e supporto informatico, da realizzarsi tramite contratti di sponsorizzazione che non prevedano costi aggiuntivi a carico dell'Ente;*
26. *misure di sostegno ai detenuti che frequentano corsi in qualità di studenti all'interno degli istituti di prevenzione e pena.*

## **CAPO II PATROCINI GRATUITI**

### **Art. 3 (Soggetti destinatari)**

1. *Il Presidente può concedere il patrocinio gratuito di DiSCo per iniziative promosse da enti pubblici e privati, associazioni, organismi rappresentativi di forze sociali e sindacali.*

### **Art. 4 (Disposizioni generali)**

1. Per patrocinio è da intendersi la più alta espressione di adesione e riconoscimento morale dell'Organo di vertice dell'Amministrazione, rivolto ad iniziative ricadenti negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2.
2. Il patrocinio gratuito è concesso con riferimento alla specifica iniziativa e deve essere evidenziato con l'apposizione del logo dell'Ente sui documenti e su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario utilizzato per la comunicazione e la promozione dell'iniziativa.
3. La concessione del patrocinio gratuito di DiSCo non comporta necessariamente l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative dell'iniziativa o manifestazione oggetto di patrocinio.

### **Art. 5 (Iniziative ammesse a patrocinio)**

1. Il patrocinio gratuito di DiSCo può essere concesso per attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 2, concernenti le seguenti iniziative:
  - a) *eventi, attività sportive, iniziative culturali, formative, ricreative, sociali, manifestazioni, mostre, convegni, spettacoli, congressi, seminari, workshop, inaugurazioni;*
  - b) *iniziative editoriali (libri, guide, manuali, pubblicazioni) a carattere occasionale e non periodico.*

### **Art. 6 (Iniziative non ammesse a patrocinio)**

1. Il patrocinio gratuito dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza non può essere concesso per le seguenti iniziative:

- a) eventi che abbiano finalità o scopi commerciali o, anche indirettamente, un fine lucrativo, salvo che eventuali utili vengano destinati al compimento di attività di alto rilievo sociale, culturale, benefico e umanitario;
- b) iniziative che si caratterizzano per una qualche forma di discriminazione;
- c) iniziative chiuse al pubblico;
- d) non realizzate in via esclusiva o prevalente dai soggetti richiedenti i contributi;
- e) con finalità politiche, di partito o di movimenti politici, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.

#### **Art. 7 (Modalità di richiesta del patrocinio)**

**1.** La domanda di patrocinio gratuito deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente e sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato e deve contenere in particolare:

- a) i dati riguardanti il soggetto richiedente;
- b) la descrizione dettagliata dell'evento da realizzare con indicazione delle finalità perseguite ai sensi dell'articolo 2, della tempistica e delle modalità di svolgimento;
- c) la dichiarazione che l'iniziativa non rientra tra quelle non ammesse al patrocinio ai sensi dell'articolo 6;
- d) l'indicazione di altri eventuali patrocini e/o contributi concessi per la medesima iniziativa da soggetti diversi da DiSCo;
- e) l'indicazione di patrocini e/o contributi concessi da DiSCo per la medesima iniziativa in precedenti annualità;
- f) l'assunzione di responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa.

**2.** Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati:

- a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario;
- b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto richiedente ad esclusione degli enti pubblici di cui al precedente art. 3; per i soggetti privi di personalità giuridica, altra idonea documentazione attestante le finalità perseguite e il nominativo del legale rappresentante;
- c) nota descrittiva dell'iniziativa;
- d) programma dettagliato dell'evento con indicazione dei soggetti a diverso titolo partecipanti;
- e) bozza del materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario dell'evento.

**3.** La domanda di patrocinio viene indirizzata alla segreteria della Direzione Generale dell'Ente inoltrata via PEC nelle modalità indicate nell'apposita sezione del sito web istituzionale e deve pervenire, a pena di improcedibilità, almeno quindici giorni prima della data di avvio dell'evento oggetto di richiesta.

#### **Art. 7 bis (Esame delle domande)**

1. La Direzione generale verifica la conformità della domanda in rapporto ai requisiti di cui all'articolo 7 e la sottopone *al Presidente* che, con propria decisione, ne accoglie o rigetta l'istanza.
2. La decisione *del Presidente* viene comunicata a cura della sua segreteria.

## CAPO III CONTRIBUTI

### Art. 8 (Contributi concessi previo avviso)

1. Negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 possono essere concessi contributi per iniziative finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale regionale e, più in generale, nel contesto nazionale ed internazionale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulla base di delineazioni del C.d.A. e di avvisi adottati dal Direttore Generale, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Gli avvisi adottati devono contenere:
  - a) i soggetti destinatari;
  - b) le specifiche finalità e gli obiettivi;
  - c) l'ambito territoriale di svolgimento delle iniziative;
  - d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
  - e) la modulistica necessaria, ivi compresa quella relativa al piano previsionale di spesa dell'iniziativa;
  - f) le modalità, i criteri e i tempi di valutazione delle domande.
4. Le richieste di contributo pervenute sono sottoposte alla valutazione di una commissione nominata dal Direttore Generale. La commissione svolge l'istruttoria delle domande pervenute e provvede, tra l'altro, a redigere la graduatoria delle richieste finanziabili. Il Direttore Generale approva la graduatoria con propria determinazione.
5. *Nell'ambito degli avvisi di cui al comma 2, l'amministrazione si riserva la facoltà di adottarne alcuni rivolti ad eventi di particolare rilevanza che siano caratterizzati da maggiore complessità, sotto il profilo culturale e sociale e dal contenuto economico più rilevante.*

### Art. 9 (Contributi straordinari)

1. Il contributo straordinario può essere concesso dal Consiglio di Amministrazione, ad iniziative di interesse e di rilievo regionale o nazionale che si distinguono per la loro valenza istituzionale e/o per la qualità del contenuto della proposta, o per il loro carattere internazionale. A tali iniziative, in ambito culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo si riconosce valore ai fini del raggiungimento di obiettivi strategici per DiSCo e il loro sostegno contribuisce a raggiungere gli obiettivi istituzionali dell'Ente.
2. Negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2, possono essere concessi contributi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria della struttura competente, alle *Università del Lazio, ad altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs 165/2001 ed alle Fondazioni*, su istanza di parte da presentarsi, a pena di improcedibilità, almeno quindici giorni prima della data di avvio dell'iniziativa, anche sotto forma di quota di adesione o partecipazione, per iniziative ritenute particolarmente idonee a mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente.
3. *Costituisce elemento di valutazione della domanda l'eventuale concessione di patrocinii gratuiti da parte della Regione Lazio (Giunta Regionale e/o Consiglio Regionale del Lazio) ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001.*

### **Disposizioni comuni Art. 10 (Iniziative e soggetti esclusi dal contributo)**

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Capo:
  - a) le domande finalizzate alla beneficenza;
  - b) le iniziative per le quali sia stata concesso un contributo da parte della Regione Lazio o da *altri enti o aziende ad essa dipendenti*.
2. I contributi non possono essere concessi a persone fisiche e ai soggetti ricadenti nei motivi di esclusione previsti dall'articolo 94 e seguenti del decreto legislativo n. 36 del 2023.

### **Art. 11 (Entità dei contributi)**

1. Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al settanta per cento del costo complessivo della stessa.
2. Il costo complessivo dell'iniziativa deve essere dichiarato dal soggetto proponente e risultare da un piano previsionale di spesa che indica in modo analitico le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, e il contributo richiesto.
3. Per ciascuna iniziativa, il totale dei contributi ricevuti ai sensi del presente regolamento e da altri soggetti pubblici o privati, non può superare il costo complessivo dell'iniziativa.

### **Art. 12 (Spese ammissibili)**

1. Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
  - a) acquisto di beni strumentali non durevoli;
  - b) acquisto di beni strumentali durevoli nella misura massima del 25% del contributo concesso;
  - c) canoni di locazione per l'utilizzo di locali, o per il noleggio di impianti o strutture inerenti all'iniziativa;
  - d) allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;
  - e) pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, acquisizioni di spazi di comunicazione anche digitale, ecc.);
  - f) servizi editoriali e tipografici;
  - g) premi e riconoscimenti non in denaro;
  - h) rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a sostegno, in misura non superiore al 25 %;
  - i) compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati, la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a contributo.
  - j) *costo del personale (sia dipendente che non dipendente) il cui impiego sia stato esclusivo per il periodo di realizzazione dell'evento e sia analiticamente rendicontabile; tale specifica rendicontazione dovrà essere certificata da un commercialista o revisore contabile o consulente del lavoro iscritti ai relativi ordini professionali; nelle spese per le retribuzioni e/o compensi sono compresi anche gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro previsti dalla legge.*

*Il costo del personale dipendente viene computato in riferimento alla retribuzione che il dipendente percepisce in base ai limiti contrattuali del CCNL. A titolo di esempio, la documentazione da produrre in sede di rendicontazione dovrà essere costituita da Lettera di Incarico/contratto di prestazione professionale o occasionale contenente l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso. Ordine di servizio o progetto obiettivo, riportanti lo specifico oggetto dell'iniziativa. Cedolini paga o documento attestante l'avvenuto pagamento*

*delle competenze nette. Prospetto riepilogativo delle ore o prestazioni effettivamente svolte per lo svolgimento dell'iniziativa attestato dal responsabile dell'ufficio competente.*

2. Le spese possono essere intestate a soggetti diversi dal beneficiario esclusivamente nel seguente caso:

- iniziativa affidata alla pro loco, tramite atto o provvedimento amministrativo a cura del soggetto ammesso a contributo.

#### **Art. 13 (Spese non ammissibili)**

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- b) acquisto di beni mobili registrati;
- c) spese non riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa o non riferibili al periodo temporale di svolgimento della stessa;
- d) mera beneficenza;
- e) erogazioni liberali ad enti pubblici o privati;
- f) rimborsi spese genericamente definiti;
- g) spese giustificate con scontrini cc.dd. non "parlanti";

#### **Art. 14 (Termini di svolgimento dell'iniziativa)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, le iniziative riferite a contributi concessi su istanza di parte devono essere avviate entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

2. Il beneficiario può richiedere, entro il termine perentorio di tre giorni antecedenti alla data prevista per l'avvio dell'iniziativa, una modifica delle date di svolgimento della stessa, motivandone la necessità. Il mancato rispetto del termine, previsto ai fini dell'espletamento dei controlli di cui all'articolo 18, comporta la decadenza dal contributo concesso.

#### **Art. 15 (Rendicontazione ed erogazione del contributo)**

1. L'erogazione del contributo concesso è disposta sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario.

2. Il soggetto beneficiario deve presentare, a pena di decadenza dal contributo concesso, entro il termine perentorio di novanta giorni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa, ovvero entro il termine diverso previsto dagli avvisi di cui agli articoli 8 e 10, su modulo intestato e a firma del legale rappresentante, la seguente documentazione:

- a) dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
- b) tabella analitica delle spese sostenute e delle eventuali entrate, compresi gli eventuali contributi concessi da soggetti pubblici o privati;
- c) copia della documentazione contabile e fiscale inerente alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa;
- d) materiale informativo e/o promozionale connesso all'iniziativa;

*Le pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di redigere una rendicontazione semplificata nel limite del contributo concesso.*

3. In fase di erogazione, il contributo è proporzionalmente ridotto qualora il rendiconto delle spese sostenute presentato dal soggetto beneficiario sia inferiore a quello preventivato.
4. L'erogazione del contributo è effettuata successivamente alla produzione della documentazione di rendicontazione finale così come disciplinata dall'atto di cui al comma 2.
5. *Previa specifica richiesta e a fronte della presentazione di fidejussione di importo pari alla somma erogata, può essere concesso un anticipo pari all'80% (ottantapercento) del contributo riconosciuto. La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di DiSCo; Il saldo del contributo è erogato successivamente alla produzione della documentazione di rendicontazione secondo la procedura prevista dal presente articolo.*

#### **Art. 16 (Decadenza e rinuncia)**

1. Il beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:
  - a) qualora non abbia avviato l'iniziativa riferita a contributo concesso su istanza di parte entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
  - b) qualora dalla documentazione di rendicontazione, o dai controlli effettuati, l'iniziativa risulti difforme da quella prevista nella domanda;
  - c) qualora non venga rispettato quanto previsto all'articolo 14, comma 1;
  - d) qualora non venga rispettato il termine di cui all'articolo 14, comma 2;
  - e) qualora presenti la rendicontazione oltre il termine previsto all'articolo 15, comma 2.
2. Il provvedimento di decadenza è disposto dal Direttore Generale.
3. Il beneficiario può rinunciare al contributo.
4. L'avvio dell'iniziativa prima della pubblicazione della graduatoria, ovvero del provvedimento di concessione del contributo, deve intendersi quale rinuncia.

### **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 17 (Uso del logo)**

1. I soggetti beneficiari dei patrocini e dei contributi devono apporre sul materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario, in modo evidente e congruo alla dignità istituzionale, il logo di DiSCo. Il progetto grafico è sottoposto alla preventiva approvazione dell'Ente.
2. Qualora l'utilizzo del logo sia riferito ad iniziative concernenti pubblicazioni, il soggetto richiedente deve inviare all'Ente almeno dieci copie della pubblicazione.
3. L'uso del logo è collegato sempre ed esclusivamente all'iniziativa approvata e la validità dell'uso corrisponde indifferibilmente alla durata dell'iniziativa.



4. La mancata apposizione o l'utilizzo del logo secondo modalità difformi da quanto prescritto può comportare, nei casi più gravi, e, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'immagine di DiSCo, la revoca del patrocinio o del contributo concesso.

#### **Art. 18 (Controlli)**

1. La struttura competente si riserva la facoltà, anche a campione e senza alcun preavviso, di inviare propri delegati nel corso delle iniziative per accertarne il reale svolgimento ovvero l'effettivo stato di attuazione delle stesse.

#### **Art. 19 (Pubblicità, trasparenza, trattamento dati personali)**

1. La concessione dei patrocini e dei contributi, ai sensi al presente regolamento, avviene nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche.

#### **Art. 20 (Dotazione finanziaria)**

1. L'Ente prevede ogni anno, nell'ambito del proprio bilancio di previsione, le disponibilità finanziarie da destinare alle tipologie di interventi del presente regolamento, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 21 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento, come da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 29 gennaio 2025, entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione.